

**A tutti i nostri
Sigg. clienti
Loro sedi**

Milano, 25 maggio 2011

Oggetto

1° giugno 2011 – Scatta l'obbligo di tenuta del registro per le imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'articolo 212, c.8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si segnala che, a partire dal 1° giugno p.v., le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico, preventivamente vidimato presso la Camera di Commercio, su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti/trasportati.

Le annotazioni dovranno essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti e dallo scarico dei medesimi.

Poiché il registro deve essere tenuto presso ogni impianto o sito di produzione, relativamente alle aziende che effettuano attività di costruzione e demolizione si precisa che il medesimo dovrà essere attivato per ogni cantiere e che tale obbligo scatterà esclusivamente nel momento in cui l'impresa deciderà di provvedere in conto proprio al trasporto dei rifiuti presso l'impianto finale di recupero/smaltimento.

Cordiali saluti.


Ri.eco srl